

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

DEVTI INGIESTI

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1999, n. 31.

Modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 ..... Pag. 5

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 ottobre 1999, n. 63.

Nomina della consigliera Maria Francesca Marasco a componente della quarta commissione consiliare permanente in sostituzione della consigliera Roberta Ercoli ... Pag. 7

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1999, n. 4839.

Autorizzazione preventiva e di massima al trasferimento della concessione mineraria di acqua minerale denominata «S. Pietro» in territorio del comune di Marino, provincia di Roma ..... Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1999, n. 4841.

Rinnovo ed ampliamento concessione mineraria di acqua termominerale denominata «Luval» sita in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 4919.

Legge regionale n. 14/91. Criteri per la concessione dei contributi agli enti privati organizzatori di manifestazioni fieristiche per l'anno 1999 ..... Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 4944.

Comune di Monteflavio (Roma). Variante al piano regolatore per la realizzazione di un impianto di depurazione generale e collettori foguari in contrada «Frolletta», legge n. 1/78. Approvazione ..... Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 4945.

Comune di Roccasecca (Frosinone). Piano regolatore generale. Approvazione ..... Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 1999, n. 4956.

Predeterminazione di nuovi criteri ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, per la valutazione delle domande di cui al comma 3, dell'art. 5, della legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 «Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio» ... Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 1999, n. 5116.

Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente. Anno scolastico 1999/2000, spesa L. 34.414.850.000, capitolo 44101, 44102, 44103, esercizio 1999. Deroga ex art. 3, legge regionale n. 6/99. Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1999, n. 1171.

Comune di Roma. Realizzazione dello svincolo viario tra via Boccea, via Torrevecchia, via Cornelia. Esproprio definitivo ..... Pag. 48

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

28 SET. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

28 SET. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

COSENTINO - BONADONNA - CIOFFARELLI - META

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 4845

OGGETTO: Comune di Roccascca (FR) - PRG APPROVAZIONE.



## LA GIUNTA REGIONALE



VISTA la legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il DPR 15/01/1972, n. 8;  
VISTA la L. R. 05/09/1972, n. 8;  
VISTA la L. R. 12/06/75, n.8;  
VISTA la legge 15/05/1997, n. 127;  
VISTA la deliberazione consiliare n. 18 in data 20/04/95, chiarita dalla deliberazione del C.C. n. 28 in data 24/05/95 e la successiva delibera C.C. n. 37 in data 10/08/95, con le quali il Comune di Roccasocca (FR) ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

RITENUTO che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 70 osservazioni entro i termini e n. 8 osservazioni fuori termine, in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 40 in data 25/28 maggio 1996, chiarita con successiva deliberazione consiliare n. 53 del 22/07/96, inoltre sono state presentate n. 2 osservazioni direttamente alla Regione;

VISTO il provvedimento, in data 7/02/95 n. 420/72 con il quale l'Assessorato regionale Ambiente ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge 2/02/1974, n. 64, il proprio parere favorevole con le prescrizioni che si riportano integralmente e si intendono recepite nella presente delibera:

- Tutti gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, lottizzazioni ecc.) dovranno essere trasmessi a questo Settore, prima della loro adozione o approvazione da parte del Comune, per ottenere il prescritto parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74;

- Qualsiasi intervento edificatorio da realizzare anche al di fuori di piani attuativi, dovrà essere supportato da una relazione, firmata da specifico professionista iscritto all'ordine, che valuti la compatibilità geomorfologica del territorio con le previsioni progettuali, e determini, sulla base di accurate indagini geognostiche e geotecniche, le caratteristiche dei terreni in funzione delle opere fondali. Tale elaborato dovrà essere allegato alla relazione di cui all'art. 17 della Legge 2/02/74 n. 64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato Opere e Lavori pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto.


La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti”;

VISTA la nota n. 5153 del 19/06/97 con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato che i terreni interessati dal Piano fanno anche parte del demanio collettivo e visto il voto del C.T.C.R. n. 28/1 reso nell'adunanza del 27/01/99 con il quale viene prescritta la necessità di abitare l'articolo 47 "Conferenze di Servizi" contenuto nel testo delle N.T.A. proposte introducendo il seguente articolo:

**"Art. 47 delle N.T.A. - NORME GRAVATE PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA' AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USI CIVILI.**

1. Ai sensi dell'art. 1, lettera h), della L.431/85 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
- a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o di una frazione, anche se imputate alle titolarità dei suddetti enti;
  - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
  - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla L. 1766/1927, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'art. 22 della stessa legge;
  - d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della L. 1766/1927.
3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del P.T.P. c/o delle leggi in vigore.
4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che, nelle sole aree classificate ai fini della tutela come zone a tutela limitata od a tale livello ricondotte, ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa destinazione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi della legge 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'art. 12 della L. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.
5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'assetto esteriore del passaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.
6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici, le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.”
- “Devono intendersi stralciate tutte le dizioni e normative contenute nelle N.T.A. in contrasto con quelle introdotte d'ufficio, anche se non espressamente richiamate nelle presenti modifiche.”



CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G. di che trattasi, presentati all'Assessorato regionale all'Urbanistica e Casa per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame della 3^ Sottosezione della I Sezione del C.T.C.R.;

VISTO il voto n. 28/1 reso nell'adunanza del 27/1/99 con il quale il predetto consesso, tenuto anche conto dei pareri suddetti, ha espresso il parere che il P.R.G. di che trattasi sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nel voto e che le osservazioni possano essere decise secondo quanto specificato nel voto medesimo;

RITENUTA la opportunità di condividere il suddetto voto che pertanto si allega alla presente delibera quale parte integrante sotto la lettera "A";

CONSIDERATO che le modifiche specificate nel voto della 3^ Sottosezione della I Sezione del C.T.C.R., rientrano tra quelle che possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del P.R.G., ai sensi dell'art. 3 della Legge 765/67;

VISTA la nota n. 3538 in data 22/04/99, con la quale l'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio ha comunicato dette modifiche all'Amministrazione interessata invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del succitato art. 3 ;

VISTA la deliberazione consiliare n. 31 in data 29/05/99 con la quale il Comune di Roccasecca ha integralmente accettato le modifiche proposte dalla 3^ Sottosezione della I Sezione del C.T.C.R.;

CONSIDERATO pertanto che il P.R.G. adottato dal Comune di Roccasecca con deliberazione n. 18/95 e successive delibere consiliari n. 28/95 e n. 37/95, può essere approvato con le modifiche in precedenza riportate;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa ;

DELIBERA

05 OTT. 1999



Con le modifiche di cui alle premesse e al voto della 3^ Sottosezione della I Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale n. 28/1 del 27/01/99 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante, è approvato il P.R.G. del Comune di Roccasecca (FR), adottato con delibera consiliare n. 18 del 20/04/95 e successive delibere consiliari n. 28 del 24/05/95 e n. 37 del 10/08/95, vistato dall'Assessore all'Urbanistica nei seguenti elaborati:

- 1) n.42 tavole di piano (tavv.1-2-3-(da 3/1 a 3/22)-4-5-6-6/1-7-8-8/A-8/B-9-10-11-12-13-14-15-16-19);
- 2) N.T.A.;
- 3) Relazione illustrativa con allegate tavole 18/1 e 18/2;
- 4) Voto della 3^ Sottosezione della I Sezione del C.T.C.R. n. 28/1 del 27/01/99 (alleg. A).

Le osservazioni sono decise in conformità alle indicazioni di cui al voto della 3^ sottosezione della I Sezione del C.T.C.R.

La presente delibera sarà pubblicata sul B.U.R. e a norma della Legge n. 127 /97, non è soggetta a controllo.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE